



GIUNTA REGIONALE

Allegato 1
DPG023/73 del 2.4.2026

Dipartimento Sociale – Enti Locali - Cultura - DPG
Servizio Tutela Sociale – Famiglia – DPG023

AVVISO PUBBLICO 2026

Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia oncologica, in attesa di trapianto o sottoposto a trapianto, ai sensi della novellata L.R. 10 dicembre 2019 n. 42 e s.m.i. – Spese sostenute nell'anno 2025

I residenti nella Regione Abruzzo, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42, novellata dalla legge regionale 5 giugno 2023, n. 24, e nel rispetto delle relative modalità attuative di cui alla DGR n. 683 del 30 ottobre 2024, possono presentare istanza, nelle modalità previste dal presente Avviso, per richiedere un contributo a supporto di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute **durante l'anno solare 2025**, connesse a peculiari condizioni nel seguito dettagliate.

Il fondo regionale a copertura del presente Avviso è pari ad € 200.000,00 e la relativa spesa complessiva è autorizzata entro tale limite. I contributi saranno erogati secondo l'ordine della graduatoria formulata in esito alle operazioni istruttorie di cui all'art. 5 del presente Avviso.

Art. 1

Destinatari degli interventi

Destinatari degli interventi previsti dalla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42, come novellata dalla legge regionale 5 giugno 2023, n. 24, sono, *nello specifico*, le persone fisiche, residenti nella Regione Abruzzo, componenti di nucleo familiare o costituenti nucleo monopersonale, affette da patologie oncologiche e/o da patologie per le quali sono in attesa di trapianto o sono state sottoposte a trapianto e per le quali sia stata riconosciuta la condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità”*, giusto D.lgs. 62/2024 di aggiornamento terminologico).

Art. 2

Oggetto degli interventi (contributi)

Gli interventi a supporto delle famiglie con componente residente in un Comune della Regione Abruzzo e nelle condizioni di cui al precedente art. 1, consistono in contributi economici attinenti spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute (pagate e quietanzate) nell'anno 2025 per sottoporsi a visite e/o trattamenti radioterapici, chemioterapici e ad ogni altra prestazione terapeutica connessa a patologie oncologiche e/o per le quali è previsto o è stato effettuato un trapianto, fruiti presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Le fattispecie di spese sopra indicate devono essere rimaste effettivamente a carico dei destinatari degli interventi. Non possono, pertanto, essere oggetto di contributo le spese di viaggio, vitto e alloggio coperte da contratti di assicurazione, anche stipulati dal datore di lavoro o ente pensionistico, a favore del destinatario del presente Avviso, nonché le spese portate, o che lo



GIUNTA REGIONALE

Allegato 1
DPG023/73 del 2.4.2026

saranno, in detrazione/deduzione, per l'ammontare della stessa, in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche ai fini IRPEF come dettato dalle relative istruzioni e verificabile con accesso alla dichiarazione precompilata (es. spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza).

Art. 3 **Misura dei contributi**

I contributi a rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, funzionali alle patologie e connesse alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2, attestate attraverso documentazione fiscalmente valida, ove prevista, e intestata ai destinatari dei contributi o agli accompagnatori, sono riconoscibili nelle seguenti misure:

- a) fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio, dal luogo di residenza o domicilio del paziente a quello di cura, se effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza;
- b) fino alla misura massima del 50 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio del paziente a quello di cura, se effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi, calcolando la spesa carburante ad un quinto del costo medio della benzina nell'anno di riferimento (nel 2025 pari ad € 1.732,58 *Fonte MASE*), moltiplicato per i chilometri percorsi dal domicilio del paziente alla struttura sanitaria raggiunta in cui sono effettuati i trattamenti clinici;
- c) fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento (vitto e alloggio) nel luogo di cura, intendendosi per tale il Comune ove è ubicata la struttura sanitaria pubblica o privata accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale o Comuni limitrofi, limitatamente al periodo di degenza, anche in day hospital, previsto per le prestazioni.

I contributi a rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute da un accompagnatore, non necessariamente appartenente al nucleo familiare del paziente, sono riconoscibili nelle seguenti misure:

- a) fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio del paziente a quello di cura dello stesso, se effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico e sostenuto negli stessi giorni e da/per gli stessi luoghi del destinatario degli interventi;
- b) fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento (vitto e alloggio) nel luogo di cura intendendosi per tale il Comune ove è ubicata la struttura sanitaria pubblica o privata accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale o Comuni limitrofi, limitatamente al periodo di degenza del paziente o previsto per le prestazioni.

Il rimborso del taxi è previsto solo se utilizzato al di fuori del Comune di residenza e all'interno del Comune dove viene erogata la prestazione, con un massimo di due viaggi al giorno per raggiungere la struttura sanitaria.

Il limite massimo del contributo complessivo riconoscibile per ogni valida istanza presentata è fissato in € 2.000,00 ovvero in € 3.000,00 nel caso il contributo afferisca anche a spese sostenute per o dall'accompagnatore.



GIUNTA REGIONALE

Allegato 1
DPG023/73 del 2.4.2026

Art. 4

Presentazione delle istanze e documentazione da allegare

Le istanze di rimborso delle spese sostenute nell'anno 2025 possono essere presentate, a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente Avviso ed entro i successivi 60 giorni dal diretto interessato, da un familiare, dall'amministratore di sostegno (laddove ricorra il caso) o da un delegato, tramite la piattaforma denominata "*Sportello Digitale Regione Abruzzo*" raggiungibile al link: <https://rasportello.regione.abruzzo.it>. L'accesso a detto Sportello avviene mediante identità digitale SPID o CIE.

La data di presentazione della domanda di rimborso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso per l'invio di domande. Il sistema informatico rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza, un numero progressivo in base alla data e all'ora di ricezione (numero di iter) ed il numero di protocollo.

Qualora pervengano a sportello istanze plurime da o per lo stesso destinatario degli interventi, sarà presa in considerazione unicamente la domanda cronologicamente pervenuta più a ridosso della scadenza del termine di presentazione.

Ogni altra modalità di presentazione di istanze a valere sul presente Avviso comporta l'irricevibilità dell'istanza stessa.

Le istanze, a pena di inammissibilità, devono essere presentate da o per i diretti destinatari/beneficiari degli interventi di cui all'art. 1, residenti in Regione Abruzzo alla data di presentazione dell'istanza e durante il periodo/anno 2025 corrispondenti alle date di sostenimento delle spese per le quali si richiede il contributo.

Le istanze possono essere presentate anche in caso di sopravvenuto decesso del destinatario dell'intervento, comunque residente nell'anno di riferimento delle spese, purché accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione a firma di tutti gli eredi e delega degli stessi ad un unico erede legittimato alla presentazione dell'istanza.

In caso di decesso sopraggiunto successivamente alla presentazione dell'istanza, ai fini della liquidazione del beneficio riconosciuto i familiari eredi del *de cuius* ne danno comunicazione al competente Servizio della Giunta, tramite PEC, indicando un conto corrente bancario o postale intestato ad uno o più legittimato/i erede/i richiedente/i sul quale procedere all'eventuale accredito del contributo allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione oppure una dichiarazione di atto notorio a firma di tutti gli eredi.

La Regione Abruzzo non assume responsabilità per eventuali disguidi, ritardi o problemi tecnici imputabili a fatto dell'istante o di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di rimborso, da redigere secondo la procedura guidata dal sistema informatico regionale, gli istanti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevoli delle responsabilità di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, quanto segue, a seconda del caso di specie:



GIUNTA REGIONALE

Allegato 1
DPG023/73 del 2.4.2026

1. Nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, numero di telefono, indirizzo mail e IBAN intestato, con eventuale nominativo di altro cointestatario del conto, nel caso l'istante sia anche destinatario del beneficio economico;
2. Nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, numero di telefono, indirizzo mail e IBAN del destinatario del beneficio economico, nonché, nel caso di istanza presentata da un familiare, dall'amministratore di sostegno o da un delegato o da eredi, il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed il rapporto con il destinatario dell'intervento.

N. B. Il conto corrente - bancario o postale – corrispondente all'IBAN dichiarato deve essere intestato o cointestato al beneficiario del contributo e deve essere abilitato a ricevere pagamenti dalla pubblica amministrazione. E' responsabilità del richiedente in sede di inserimento dell'istanza verificare la sussistenza di entrambe le condizioni citate e comunicare alla Regione qualunque variazione delle informazioni fornite nella domanda che intervenga prima della conclusione del procedimento.

Nella domanda di rimborso gli istanti devono, inoltre, dichiarare:

- di aver preso visione della D.G.R. 540 del 9 settembre 2024 ad oggetto "*Disciplinare per l'attuazione del Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679): Aggiornamento: Designazione DAT (Soggetti autorizzati al trattamento dei dati con delega)*" con particolare riguardo agli all.ti A.2 (nomina SAT), D (procedura diritti interessati), D.1 (modello esercizio diritti interessati) ed E (informativa generale) e della successiva D.G.R. 703 del 11 novembre 2024 nonché dell'Informativa sulla Privacy pubblicata il 16 maggio 2016 ed aggiornata il 15 gennaio 2026 alla seguente pagina del sito regionale <https://www2.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy>, in quanto di applicazione per le finalità e gli adempimenti procedurali e procedimentali di cui alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 e ss.mm.ii. e al presente Avviso;
- di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, per le quali non sono previste specifiche modalità di comunicazione dalle "*Modalità di attuazione*" di cui alla DGR n. 683 del 30 ottobre 2024, siano pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Alla richiesta di rimborso, direttamente in piattaforma, vanno allegati i seguenti documenti:

- a) autocertificazione di possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità o, in alternativa, verbale di accertamento della condizione di disabilità, rilasciato dalla commissione medica deputata, entrambi ai sensi dell'articolo 3, della L. 104/1992, in corso di validità nel periodo concomitante alle spese sostenute;
- b) autocertificazione attestante le date di effettuazione delle terapie, delle visite o dei controlli connessi alla patologia oncologica o comportante la necessità di trapianto o l'avvenuto trapianto ovvero certificazione rilasciata dalla struttura che eroga le prestazioni attestante la patologia riconosciuta e le date di effettuazione delle terapie, delle visite o dei controlli;



GIUNTA REGIONALE

Allegato 1
DPG023/73 del 2.4.2026

- c) documento di identità in corso di validità dell'interessato beneficiario del rimborso (solo nel caso in cui l'istanza sia prodotta da altra persona), nonché dell'accompagnatore per il quale è richiesto il rimborso (nel caso in cui si chiedi rimborso anche per accompagnatore);
- d) attestazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario) del nucleo familiare del paziente in corso di validità (vedasi art.5 in caso di omessa ISEE);
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione oppure dichiarazione di atto notorio a firma di tutti gli eredi (solo in caso di decesso del diretto destinatario) come sopra specificato;
- f) documenti giustificativi delle spese sostenute in ossequio alla normativa fiscale.

Art. 5

Procedura per il riconoscimento dei contributi

La procedura di ammissione ai contributi richiesti a valere sulla L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 e successive modifiche fa capo al Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura, Servizio Tutela Sociale – Famiglia che, decorso il termine per la presentazione delle domande, effettua i seguenti adempimenti:

- a) prende in carico le istanze pervenute allo “*Sportello Digitale Regione Abruzzo*” che attribuisce in automatico a ciascuna domanda un numero progressivo in base alla data e all'ora di ricezione ed il relativo numero di protocollo;
- b) verifica la presenza di eventuali istanze plurime da escludere per considerare solo l'ultima cronologicamente pervenuta e redige un elenco delle istanze oggetto di istruttoria;
- c) ordina le istanze del predetto elenco in base al valore crescente dell'attestazione ISEE (dal valore più basso a seguire) e:
 - o nel caso di parità di valore ISEE, prenderà in considerazione l'ordine di gravità della patologia, prevalendo situazioni certificate ai sensi dell'art. 3, comma.3 della L.104/1992 su quelle del medesimo articolo, co.1;
 - o nel caso di omessa dichiarazione dell'ISEE si procederà ad equiparare l'istanza a quella, tra le presentate, con ISEE più alto;
- d) esamina le istanze pervenute nell'ordine dell'elenco di cui alla precedente lettera c) e verifica la sussistenza dei requisiti previsti per i destinatari degli interventi economici, anche verificando i dati presso altri Enti (es. Comuni per la verifica della residenza, INPS per autocertificazioni inerenti l'art. 3, della L. 104/1992 e l'ISEE);
- e) per ogni istanza relativa ai destinatari degli interventi in possesso dei requisiti, prende atto del rimborso richiesto, verifica la documentazione di spesa allegata e, a seguito di valutazione di ogni singolo documento di spesa, quantifica il rimborso complessivo indicando la



GIUNTA REGIONALE

Allegato 1
DPG023/73 del 2.4.2026

motivazione di non ammissibilità o la parziale ammissibilità quantificata in riferimento alla documentazione di spesa rimborsabile e non o parzialmente rimborsabile.

Conclusa l'istruttoria di tutte le istanze positivamente valutate l'indicato Servizio redige:

- la graduatoria dei soggetti le cui spese sono risultate ammissibili al rimborso, facendo precedere in graduatoria il soggetto che: a) non ha alcun reddito; b) ha perso il proprio posto di lavoro; c) ha terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal CCNL ed ha fatto ricorso al periodo di aspettativa non retribuito;
- l'elenco delle istanze non ammesse a rimborso, indicando per ognuna il motivo di esclusione.

Il Servizio cura la pubblicazione dell'atto dirigenziale di approvazione della graduatoria e dei relativi allegati nel rispetto della normativa in materia di *privacy* sul sito regionale, nella pagina principale, nell'area tematica sociale, sul sito - OSR e nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Servizio trasmette i medesimi atti completi di elenco delle istanze da liquidare, integro di tutti i dati necessari per l'erogazione del rimborso ammesso in un'unica soluzione, al Servizio Ragioneria Generale, che provvede all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente indicato in sede di istanza.

Il Servizio Tutela Sociale Famiglia trasmette, infine, la medesima documentazione al Servizio Programmazione sociale per il popolamento del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS/Casellario dell'assistenza).

Art. 6 **Controlli e sanzioni.**

L'Amministrazione provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda, anche avvalendosi del supporto di altri Enti.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dichiaranti decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti. Inoltre, in caso di accertata mendacità o falsità, la Regione provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza di rilievo penale e procederà al recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 7 **Comunicazioni dell'Amministrazione e responsabile del procedimento**

Ogni comunicazione attinente l'Avviso, ivi incluse eventuali rettifiche di singole disposizioni dell'Avviso o proroghe del termine di presentazione delle domande, sarà data esclusivamente sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

I soggetti interessati potranno inviare quesiti relativi al presente Avviso esclusivamente per posta elettronica certificata all'indirizzo dpg023@pec.regione.abruzzo.it non oltre il termine di



GIUNTA REGIONALE

Allegato 1
DPG023/73 del 2.4.2026

scadenza per la presentazione delle istanze, indicando nell'oggetto del messaggio anche l'articolo o gli articoli dell'Avviso circa i quali si intende ottenere informazioni o chiarimenti.

Ogni comunicazione dell'Amministrazione inerente la singola istanza avverrà, ove necessario, tramite lo sportello telematico all'indirizzo mail indicato dal richiedente nell'istanza, con valore di notifica.

Attraverso lo stesso mezzo sarà cura dell'Amministrazione regionale comunicare informazioni aggiornate sullo stato della pratica, nonché richiedere eventuali dati necessari purché non costituiscano oggetto di supporto istruttorio.

Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Tutela Sociale – Famiglia Dott. Tobia Monaco.

Art. 8

Informativa in materia di trattamento dei dati personali

La Regione Abruzzo utilizza i dati forniti nelle istanze ai soli fini del procedimento di cui al presente Avviso e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali approvata con D.G.R. n. 540 del 9 settembre 2024 e successiva D.G.R. 703 del 11 novembre 2024, nonché della normativa nazionale ed europea in materia ad oggi vigente, le cui indicazioni riepilogative sono portate a conoscenza degli interessati, quale informativa, anche nella pagina del sito regionale <https://www2.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy>.

L'invio della domanda e della documentazione per l'ammissione al contributo presuppone l'esplicita autorizzazione del richiedente al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione della normativa applicabile e del presente Avviso pubblico.

Art. 9

Disposizioni finali e di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale ed alla specifica normativa regionale (L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 e ss.mm.ii.).